

Insurance & Pension

A D V I S O R Y

Premessa

Lo scorso 17 gennaio 2019 al n.14 della Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 147 col quale è stata data attuazione alla Direttiva UE 2016/2341 del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, nota come **Direttiva IORP II**.

Il presente articolo vuole analizzare le principali novità introdotte al d.lgs 252/2005, relativo alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, così come introdotte con l'approvazione del citato decreto 147/2018.

La prima sostanziale novità riguarda l'introduzione di un '*sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente*' (art. 4-bis) all'interno dei Fondi Pensione. In particolare, il sistema di **governance** deve prevedere:

1. una struttura organizzativa trasparente ed adeguata
2. un sistema in grado di garantire una trasmissione efficace delle informazioni

Grazie all'introduzione del criterio di '**proporzionalità**' il sistema di governo del Fondo Pensione deve essere disegnato in funzione della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività del Fondo stesso.

Nella politica relativa agli investimenti, il sistema di governo del fondo deve anche tenere in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governo societario.

Il focus sulla *governance* è così peculiare che l'organo di amministrazione del Fondo dovrà redigere, con cadenza annuale, una relazione che descriva tale sistema di governo. La relazione in esame è resa pubblica congiuntamente al bilancio del Fondo.

Il sistema di Controllo Interno (art. 4 – bis)

Il quinto comma dell'art. 4-bis D.lgs. 252/2005 dispone che i Fondi si dovranno dotare di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema dovrà includere:

1. procedure amministrative e contabili
2. controllo sulla conformità alla normativa nazionale e alla normativa europea direttamente applicabile
3. disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli dei fondi pensione

Il Responsabile del Fondo (art. 5)

Come dispone il secondo comma dell'art.5 '*Le società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica*'.

Di fatto la figura del Responsabile è prevista per i Fondi Aperti e per le Forme Pensionistiche Individuali mentre per i Fondi Negoziati vi è la figura del Direttore Generale.

Il Responsabile della Forma Pensionistica (aperta o individuale) deve svolgere la propria funzione in maniera autonoma e indipendente e riporta direttamente all'organo amministrativo della società. Il ruolo di Responsabile del Fondo non può essere conferito ad un amministratore, un dipendente e ad un prestatore d'opera continuativa della società istitutrici del Fondo o di società da queste controllate o che la controllano

Il responsabile deve vigilare su:

Insurance & Pension

A D V I S O R Y

- a. gestione finanziaria
- b. gestione amministrativa
- c. misure di trasparenza verso gli aderenti e i beneficiari del Fondo
- d. efficienza delle procedure relative ai reclami
- e. efficienza delle procedure relative all'erogazione delle prestazioni
- f. situazioni connesse a conflitti di interesse
- g. rispetto di buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione

Viene introdotto l'**Organismo di Rappresentanza** per i fondi Aperti ad adesione collettiva con un numero minimo di 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o ad un medesimo gruppo. Tale organo è composto da un rappresentante lato azienda/gruppo e da un rappresentante dei lavoratori per ciascun gruppo appartenente al Fondo. La funzione di tale Organismo è quella di essere un collegamento tra le collettività del fondo, la società che gestisce il fondo ed il Responsabile.

Le Funzioni Fondamentali (art. 5 – bis)

Il recepimento in Italia della direttiva IORP II ha visto la costituzione di tre funzioni fondamentali nei Fondi Pensione:

1. la Funzione di Risk Management
2. la Funzione di Revisione Interna
3. la Funzione Attuariale

I Fondi debbono redigere **politiche scritte** relativamente alle esplicitate funzioni fondamentali nonché alle attività esternalizzate.

Le politiche scritte dovranno essere analizzate dall'organo di amministrazione almeno ogni tre anni e dovrà apportare modifiche in caso di variazioni significative del settore interessato.

La funzione di Risk Management (art. 5 – ter)

Secondo quanto disposto dalla normativa in esame, il Fondo si deve dotare di un sistema di gestione dei rischi che sia in grado di definire le strategie, i processi e le procedure di segnalazione che siano in grado di:

1. individuare
2. misurare
3. monitorare
4. gestire
5. segnalare

i rischi, a livello **individuale ed aggregato**, ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto e le relative interdipendenze.

I rischi cui un fondo è o potrebbe essere esposto dovranno essere analizzati nelle seguenti aree (ove pertinenti):

- a. *gestione delle attività e delle passività*
- b. *investimenti, con particolare attenzione ai derivati, cartolarizzazioni o simili*
- c. *gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione*

- d. gestione dei rischi operativi*
- e. gestione dei rischi correlati alle riserve*
- f. assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio*
- g. rischi ambientali, sociali e di governo (ESG) connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione*

La funzione di Revisione Interna (art. 5 – quater)

Tale funzione deve essere proporzionale alla dimensione del Fondo. Deve avere autonomia di giudizio e deve essere indipendente rispetto alle funzioni operative.

La funzione di revisione interna verifica:

1. la correttezza dei processi gestionali ed operativi
2. l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali
3. l'adeguatezza e l'efficienza
 - a. del sistema di controllo interno
 - b. delle attività esternalizzate
 - c. degli elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di *governance* del Fondo
4. la funzionalità dei flussi informativi

La funzione Attuariale (art. 5 – quinquies)

Laddove il Fondo Pensione copra direttamente rischi biometrici, garantisca un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione, è fatto obbligo allo stesso di nominare una figura indipendente, interna o esterna, che sia titolare della Funzione Attuariale. Tale figura dovrà, in modo efficace:

- a. coordinare e supervisionare il calcolo delle riserve tecniche;*
- b. verificare l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;*
- c. verificare la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;*
- d. confrontare le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;*
- e. attestare l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;*
- f. formulare un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica;*
- g. formulare un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi;*
- h. contribuire all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.*

Titolare della funzione attuariale può essere alternativamente:

- I. **attuario** iscritto all'Albo professionale
- II. **soggetto** che dispone di adeguate **conoscenze ed esperienze professionali** in ambito attuariale

Requisiti di professionalità e onorabilità (art. 5 – sexies)

Per poter assolvere ad incarichi strategici interni o esterni al Fondo Pensione la normativa richiede il possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità, nonché identifica cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione. La loro definizione è demandata ad un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con la COVIP.

Tali incarichi strategici riguardano:

Insurance & Pension

A D V I S O R Y

1. gli organi propri del Fondo Pensione quali
 - a. il rappresentante legale del fondo
 - b. il direttore Generale
 - c. i componenti degli organi di amministrazione e di controllo
2. i titolari delle Funzioni Fondamentali e le persone/entità esterne deputate allo svolgimento di tali funzioni fondamentali
3. il Responsabile delle Forme Pensionistiche aperte e delle Forme pensionistiche individuali
4. i componenti dell'Organismo di Rappresentanza

Gli organi di amministrazione delle suddette forme pensionistiche accertano la sussistenza dei requisiti in oggetto e ne danno comunicazione alla COVIP.

Esternalizzazione (art. 5 – septies)

È data la possibilità ai Fondi Pensione di esternalizzare funzioni od altre attività, comprese le Funzioni Fondamentali.

La responsabilità finale rimane comunque in capo all'organo di amministrazione del Fondo.

I Fondi Pensione che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività garantiscono che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

- a. arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del fondo;
- b. determinare un indebito incremento del rischio operativo;
- c. compromettere la capacità della COVIP di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;
- d. compromettere la capacità del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari

In caso di esternalizzazione di funzioni fondamentali, della gestione amministrativa o finanziaria, il fondo deve dare preventiva comunicazione a COVIP prima dell'operatività. La normativa conferisce a COVIP la possibilità di effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate qualora lo stesso non sia già sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorità di vigilanza.

Valutazione interna del rischio (art. 5 – nonies)

I Fondi, proporzionalmente alle proprie dimensioni, effettuano e documentano la **valutazione interna del rischio**.

Tale valutazione è effettuata almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo. Tale attività prevede:

1. una descrizione della modalità di integrazione della funzione di valutazione dei rischi nei processi decisionali del Fondo
2. una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi

Insurance & Pension

A D V I S O R Y

3. una descrizione del modo in cui il fondo previene conflitti di interesse con l'impresa promotrice delle attività esternalizzate
4. una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo
5. una valutazione dei rischi per gli aderenti e beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche
6. una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche
7. una valutazione qualitativa dei rischi operativi
8. una valutazione dei rischi ambientali, sociali e dei rischi connessi al deprezzamento degli attivi in portafoglio a seguito di cambiamenti normativi

Il fondo si deve dotare, infine, di metodi per la valutazione dei rischi cui è esposto nel breve e nel lungo periodo e che potrebbero incidere sulla capacità del fondo di far fronte ai propri impegni.

La valutazione interna del rischio è tenuta in considerazione per le decisioni strategiche del Fondo.